

GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK MEDIAZIONE E ARBITRATO	
Data	06 luglio 2012
Ordine del giorno	1- Protocolli UNIONCAMERE/ANIA e UNIONCAMERE AGCOM: ulteriori approfondimenti 2 -(12-13) Presentazione del servizio informatico e delle iniziative che sta portando avanti InfoCamere in merito al tema della mediazione.
Presenti	Laura Tarabbia, CCIAA Ferrara (web conference) Simone Sbaragli, Adriano Rizzello CCIAA Forlì-Cesena (web conference) Paola Marzocchini, CCIAA Modena (web conference) Annalisa Torta, CCIAA Parma (web conference) Daniela Cristalli, CCIAA Piacenza (web conference) Rita Dapporto, CCIAA Ravenna (web conference) Carla Menozzi, CCIAA Reggio – Emilia (web conference) Stefano Lenzi, Annamaria Ngyuen Unioncamere Emilia-Romagna – Giancarlo Melisi e Massimo Fontana (infocamere)
Andamento dei lavori e posizioni emerse e orientamenti assunti	
<p>In premessa, prima di affrontare le tematiche dell'ordine del giorno si è discusso sulle modalità con cui consentire ai legali delle parti di sottoscrivere gli accordi da allegare ai verbali di conciliazione. In proposito, le posizioni emerse vanno dalla richiesta della procura semplice (ex art. 1392 codice civile) al legale rappresentante alla procura alle liti. Una soluzione che si pone su una via intermedia è ravvisabile nell'applicazione dell'art. 185 c.p.c. (Tentativo di conciliazione), in cui si stabilisce che la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia, e nel caso di procura conferita con scrittura privata questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. Per quanto riguarda i commercialisti, nel processo tributario esiste una disciplina simile, per cui si può ritenere corretta un'applicazione analoga degli stessi principi a questa categoria professionale. In ogni caso, qualora la procura sia conferita con scrittura privata, è consigliabile che la controparte esprima parere positivo alla sua ammissibilità.</p> <p>Si è anche discusso del caso in cui l'oggetto o il valore della controversia risultino evidentemente difforni da quanto indicato dalle parti, e l'orientamento prevalente è quello di fare indicare alle parti nel verbale conclusivo tali aspetti.</p> <p>In merito al punto 1) si è partiti da una disamina delle posizioni delle principali camere di commercio che hanno aderito ai protocolli a) ANIA/Unioncamere e b) AGCOM/Unioncamere: rispetto alla fattispecie sub a), la tendenza è stata di recepire il protocollo in questione, che modifica le linee guida ANIA, con apposita delibera (di cui, in alcuni casi, si è data comunicazione al Ministero di Giustizia), senza prevedere un regolamento ad hoc per la sua applicazione ma applicando direttamente le disposizioni del protocollo che</p>	

divergono dal regolamento Unioncamere elaborato per le mediazioni ex d.lgs. 28/2010. Nel caso della fattispecie sub b), che presenta maggiori divergenze in fase di applicazione rispetto al regolamento nazionale per le mediazioni di Unioncamere, la tendenza è di considerare le controversie sulle telecomunicazioni come conciliazioni e non come mediazione ex d.lgs. 28/2010: di conseguenza, molte Camere hanno approvato con apposita delibera di recepire il protocollo AGCOM/Unioncamere e lo applicano senza un regolamento ad hoc, facendo prevalere il protocollo stesso in caso di difformità con il regolamento di Unioncamere italiana.

Rispetto a tali approcci, il gruppo prende atto della fattibilità del recepimento dei due protocolli in questione con le modalità suesposte, facendo presente tuttavia che si complicherebbe la gestione delle mediazioni/conciliazioni, se si dovesse perseguire la strada dell'applicazione in entrambi i casi del regolamento di Unioncamere nazionale e delle deroghe previste dai due protocolli, senza adottare due regolamenti ad hoc per le tipologie di controversie interessate. In questa ipotesi, è inoltre difficoltoso informare le parti sulla procedura esatta da seguire, dovendo rimandare ad una lettura integrata del regolamento Unioncamere e dei protocolli. Pertanto, è stato chiesto di verificare ulteriormente come sta procedendo l'applicazione dei protocolli in questione nelle Camere che li hanno adottati; ulteriori considerazioni saranno fatte alla luce del numero delle controversie trattate dalle Camere sulle materie suddette.

In riferimento al punto 2) è stata effettuata la presentazione in allegato, riguardante lo strumento Conciliacamera, e si sono previsti incontri successivi in date da stabilire, per consentire, attraverso il confronto diretto con gli operatori camerale, l'ulteriore messa a punto dello strumento.

NOTE

Bologna, 27 luglio 2012

Stefano Lenzi